



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 90del 27 MAR. 2023

Oggetto: Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWUK): approvazione, ai fini sportivi, del Codice di Condotta Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;
- VISTO il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;
- VISTO il Codice di Comportamento Sportivo;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

86

Riunione del

27 MAR. 2023**VISTA**

la nota del 24 febbraio 2023 con la quale la Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Codice di Condotta Federale approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.1/2023 del 21 gennaio 2023 con delibera n.13/23;

RILEVATO

che il testo del citato Codice risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, al Regolamento di Giustizia, al Codice di Comportamento Sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Codice di Condotta Federale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.1/2023 del 21 gennaio 2023 con delibera n.13/23.


Il testo del Codice in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Sigrizzi



CODICE DI CONDOTTA FEDERALE

ARTICOLO 1 – PREMESSA

1. Il presente Codice di Condotta (di seguito denominato come “Codice”) integra e specifica le vigenti disposizioni del “Codice di Comportamento Sportivo” del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato come “CONI”) e, altresì, costituisce autorevole fonte interpretativa degli articoli 2, 3, 10 e 12 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (di seguito denominata come “Federazione”), che non vengono in alcun modo sostituite o modificate.

2. Il presente Codice si applica a tutti i tesserati appartenenti alla Federazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), e), ed f) dello statuto federale, limitatamente impegnati nel settore arbitrale, nel settore delle squadre nazionali, nel settore di formazione e qualificazione dei tecnici sportivi, e nel settore promozionale. Gli obblighi di condotta, di cui al presente Codice, si applicano, altresì, a tutti i titolari di rapporti di collaborazione o in generale autorizzati a qualsiasi titolo dai preposti organi federali ad attività tecniche, di formazione, di educazione, di istruzione, di studi e di ricerche, che implicano un contatto diretto con gli atleti ed i tesserati in generale. Per semplicità di trattazione, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, tutti i destinatari delle presenti disposizioni normative saranno denominati “soggetti”.

3. Il presente Codice definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i soggetti individuati al precedente comma 2 sono tenuti ad osservare. I soggetti osservano, altresì, lo statuto federale e si pongono al servizio della Federazione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione del proprio ruolo. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge e delle disposizioni normative federali e del CONI, perseguendo l'interesse della Federazione senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. I soggetti devono altresì avere conoscenza e osservare i principi generali dell'ordinamento sportivo, il “Codice di Comportamento Sportivo” del CONI, nonché

il presente regolamento, per il quale nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza.

4. I soggetti devono rispettare i valori fondamentali della comunità federale (intesa come l'insieme dei dirigenti, tecnici sportivi, ufficiali di gara ed atleti), come affermati dallo Statuto Federale, nella consapevolezza del ruolo centrale ed esclusivo della Federazione a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali le discipline di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale. Essi devono rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi.

5. In quanto parte della comunità federale, ogni soggetto individuato dal precedente comma 2 concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli indirizzi strategici della Federazione, secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni che gli sono state attribuite.

6. I soggetti esercitano i rispettivi compiti orientando la propria azione ai principi di massima economicità, efficienza ed efficacia, e ponendo particolare attenzione a che la gestione di risorse economiche segua una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

7. I soggetti non usano a fini privati, vale a dire a fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, ed evitano situazioni e comportamenti che possano essere di ostacolo al corretto adempimento dei rispettivi compiti o nuocere agli interessi e all'immagine della Federazione.

8. Nei rapporti con i destinatari della propria azione istituzionale, i soggetti assicurano uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, inoltre, da azioni arbitrarie che possano avere effetti negativi sui destinatari medesimi o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranze nazionali, disabilità,

h

[Handwritten signature]

condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

9. I soggetti dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con gli altri organi federali, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

10. Le persone che sono a conoscenza di fatti di rilevanza, secondo il presente Codice, sono tenute a collaborare con la Federazione, attraverso i preposti organi, e, in caso contrario, sono considerati responsabili di violazione del presente Codice stesso riscontrata dai competenti organi di giustizia federale.

11. La Federazione garantirà che nessuno, all'interno della Federazione stessa, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni al presente Codice. A seguito della segnalazione, gli organi di giustizia federale preposti della Federazione faranno tempestivamente seguire le opportune verifiche e le eventuali, adeguate, misure sanzionatorie.

12. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina, oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di grave violazione accertata degli obblighi derivanti dal presente Codice.

13. La mancata osservanza delle presenti norme determina responsabilità disciplinare accertata dagli organi di giustizia federale ai sensi del Regolamento di Giustizia.

14. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

ARTICOLO 2 – REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

1. I soggetti non chiedono, né sollecitano, e non accettano, per loro stessi o per altri, regali o altre utilità, neanche sotto forma di sconto. Fanno eccezione i regali di modico valore – il cui valore stimato non sia superiore a 100 euro – effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Tale limite è riferito a tutte le elargizioni riconducibili a ciascun soggetto nell'anno solare.

2. Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i soggetti, in ogni caso, non chiedono, per loro stessi o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto previsto dal proprio ruolo, a tesserati e non che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti a tale ruolo, né a tesserati e non nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

3. I soggetti non possono ricevere, per loro stessi o per altri, alcun regalo quando si tratta di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche prepagate, carte telefoniche e altro).

4. I soggetti non accettano, per loro stessi o per altri, da propri subordinati, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, come specificato al comma 1. Parimenti, non offrono, direttamente o indirettamente, a propri sovraordinati, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

5. I soggetti comunicano al Segretario Generale il ricevimento di regali e/o di altre utilità fuori dai casi consentiti dal presente articolo. La comunicazione deve essere effettuata con tempestività e in forma scritta, anche nel caso in cui i soggetti abbiano già provveduto a rifiutarli. In ogni caso, i regali e le altre utilità ricevuti al di fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono consegnati, a cura dello stesso soggetto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione, alla Segreteria Generale, che provvede, qualora non ne sia possibile la restituzione, a devolverli a fini istituzionali.

6. Il soggetto non accetta incarichi di collaborazione, di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo, conferiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate (di seguito denominate come "ASA") che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione della nomina e/o incarico, un interesse significativo in decisioni o attività proprie della nomina e/o dell'incarico di appartenenza.

7. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, al fine di preservare l'imparzialità, l'immagine e la reputazione della Federazione.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Il soggetto comunica al Segretario Generale, con la massima tempestività, la propria adesione o appartenenza ad ASA e organizzazioni, interne e non, all'ordinamento sportivo, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, qualora si abbia motivo di ritenere che i relativi ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività relative alle proprie funzioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere i dati essenziali relativi all'ASA o dell'organizzazione e le ragioni della potenziale interferenza, e deve essere effettuata in forma scritta entro 30 giorni dall'accettazione della nomina e/o dell'incarico.

3. Sulla rilevanza dell'adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni decide il Consiglio Federale.

4. Il soggetto non costringe altri soggetti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI

1. Entro quindici giorni dalla nomina e/o dall'incarico, il soggetto comunica per iscritto, al Segretario Generale, tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con le ASA, e/o con tesserati. Nella comunicazione, il soggetto deve precisare:

a) Se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) Se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle proprie funzioni, limitatamente ai compiti a lui affidati.

2. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, al fine di preservare l'imparzialità, l'immagine e la reputazione della Federazione.

ARTICOLO 5 – PREVENZIONE E TUTELA DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI

1. La Federazione, nell'ambito di una politica di sensibilizzazione a comportamenti che tutelino e valorizzino il benessere psicofisico degli atleti, ed in generale di tutti i tesserati, come valore fondamentale della "salute", si prefigge l'obiettivo di prevenire e combattere i fenomeni di molestie morali, molestie sessuali e ogni forma di violazione della dignità delle persone. I comportamenti di molestia morale e sessuale, così come descritti ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, e fermo restando i diversi profili di responsabilità civili e penali, qualora segnalati ai competenti organi di giustizia federale, e da questi ultimi appurati, hanno valore di violazione disciplinare disciplinata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

2. La Federazione riconosce come fondamentale il diritto di ogni persona a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite, direttamente o indirettamente, durante lo svolgimento di attività istituzionali e non, derivanti da atti o comportamenti molesti.

3. Si definisce molestia morale ogni comportamento aggressivo, ostile e denigratorio diretto verso una persona, fisicamente o psicologicamente persecutorio, caratterizzato da ripetizione, protratto e sistematico, suscettibile di creare un ambiente non rispettoso, umiliante e lesivo dell'integrità psicofisica della persona. Rientrano nelle molestie morali anche i comportamenti discriminatori di genere e quelli fondati sull'appartenenza etnica, sulla religione e sulle opinioni politiche. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti:

a) Comportamenti lesivi dell'immagine della persona, quali offese, intimidazioni, minacce, calunnie, insinuazioni su aspetti legati alla salute e alla qualità professionale, diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di discredito della persona;

b) Comportamenti lesivi della professionalità, quali rimozioni da incarichi o trasferimenti immotivati e a scopo persecutorio, minacce di esoneri ingiustificate, dimissioni forzate, sottostima e critica sistematica, continua e immotivata, esclusione dalla comunicazione federale, attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o fisiche e in generale azioni che creano demotivazione e sfiducia in sé stessi;

c) Tentativi di emarginazione e isolamento, quali limitazioni della facoltà di

espressione, eccessi di controllo immotivati, frequenti e immotivati cambiamenti di mansioni con esclusivo intento persecutorio.

4. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini negli ambienti di pratica e di formazione. Sono esempi di molestie sessuali i seguenti comportamenti:

a) Richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate;

b) Contatti fisici indesiderati e fastidiosi;

c) Affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico negli ambienti di pratica e diffusione;

d) Apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull'orientamento sessuale offensivi e inopportuni;

e) Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;

f) Promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali;

g) Minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali.

h) È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o se ne renda testimone.

5. Tenuto conto della posizione predominante e di forte influenza psicologica che hanno i soggetti nei confronti degli atleti, essi devono evitare ogni comportamento equivoco o che possa ingenerare dubbi sulla propria correttezza e integrità morale. In particolare i soggetti devono evitare qualsiasi atto o gesto che possa essere fatto rientrare nella categoria delle molestie morali e sessuali, così come descritti ai precedenti commi 3 e 4, anche quegli atteggiamenti che possano in qualsiasi modo influenzare o condizionare la libera scelta sessuale degli atleti. Anche la creazione di un ambiente offensivo e intimidatorio per fini sessuali, includendo anche il tentativo, rientra tra i comportamenti proscritti.

ARTICOLO 6 - CONFLITTO DI INTERESSE

1. Ai fini del presente Codice, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica sia titolare di un interesse privato, economico e/o sportivo, tale da condizionare l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

2. Il soggetto si astiene dallo svolgere qualsiasi attività o dal prendere o partecipare all'adozione di decisioni inerenti alle sue funzioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, ovvero di persone con le quali abbia rapporti sportivi o di frequentazione abituale, o di persone od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di persone od organizzazioni di cui sia tecnico sportivo, procuratore o agente, o ancora di enti, associazioni anche non riconosciute, di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, quali quello sportivo o parentale. Il soggetto si astiene in ogni altro caso in cui ritenga che sussistano gravi ragioni di convenienza, anche non strettamente connesso alle proprie funzioni.

3. Qualora ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività di propria pertinenza, un interesse proprio o degli altri soggetti indicati al precedente comma 2, il soggetto ne dà comunicazione al Segretario Generale. La comunicazione è resa con tempestività e in forma scritta, prima di compiere atti, e reca ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.

4. Assunte le informazioni necessarie, il Segretario Generale, di concerto con il Consiglio Federale, si esprime sulla rilevanza del conflitto di interessi e decide sull'astensione e, ove lo ritenga, assegna ad altro soggetto l'espletamento dell'attività, dandone comunicazione al soggetto interessato.

ARTICOLO 7 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto nello svolgimento della propria attività rispetta i principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia al fine di ottemperare agli obblighi posti dalle vigenti disposizioni normative federali, di cui deve avere adeguata conoscenza, sia al fine di garantire la

soddisfazione degli attori coinvolti nei processi decisionali stessi.

2. Il soggetto comunica regolarmente e in maniera completa, ai funzionari che sono legittimati a pubblicarli secondo i tempi e le modalità previste dalle disposizioni normative federali, le informazioni, i dati e gli atti di sua competenza, e pone particolare cura nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all'immagine della Federazione.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività federale, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il soggetto utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici ad esso affidate, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.

4. Tutti i soggetti individuati al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti a identificare il Segretario Generale quale referente della trasparenza che si renda parte attiva nel seguire la normativa federale e non, e presidiare la pubblicazione tempestiva e veritiera dei dati, assicurando la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l'omogeneità, nonché la facile accessibilità delle informazioni.

ARTICOLO 8 – COMPORAMENTI NEI RAPPORTI PRIVATI

1. Il soggetto nei rapporti privati non usa in modo improprio la posizione che ricopre nella Federazione e non assume alcun comportamento che possa recare danno all'immagine e alla reputazione della Federazione stessa.

2. Egli non può usare il nome, il marchio e il logo della Federazione se non per attività collegate all'incarico svolto presso la stessa Federazione.

ARTICOLO 9 – COMPORAMENTO IN MISSIONE

1. Il soggetto, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri soggetti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il soggetto garantisce l'effettiva presenza durante le attività istituzionali di propria spettanza.

3. Il soggetto utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti e i servizi informatici e telefonici messi a disposizione dalla Federazione con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste, senza potersi appropriare di alcun bene e senza perseguire fini diversi da quelli istituzionali.

4. Il soggetto che riceve beni della Federazione, o da altri enti, con cui la Federazione abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il soggetto non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni predetti, salvo i casi previsti dalle disposizioni normative e usa ogni cautela per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione.

5. Il soggetto custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dalla Federazione, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica. Egli è tenuto a non comunicare le credenziali a terzi; a non lasciare incustodita la propria strumentazione per evitare che soggetti non legittimati possano accedere a dati e documenti riservati; a non utilizzare la posta elettronica istituzionale in modo improprio.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON I TERZI

1. Consapevole di rappresentare la Federazione, il soggetto mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con i terzi e si astiene dall'utilizzare un linguaggio non consono in relazione al ruolo ricoperto.

2. Il soggetto in rapporto con i terzi si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del supporto identificativo messo a disposizione dalla Segreteria Generale, salvo diverse indicazioni; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, e disponibilità e, nell'esercizio delle sue funzioni agisce nella maniera più tempestiva possibile, completa e accurata. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al soggetto o ufficio competente.

3. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, il soggetto è tenuto a fornire, qualora richieste, spiegazioni in merito al comportamento proprio e dei collaboratori dei quali ha la responsabilità e il coordinamento.

4. Il soggetto si astiene dall'esprimere dichiarazioni pubbliche esplicitamente offensive nei confronti della Federazione.

5. Nello svolgimento della propria attività, il soggetto assicura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Federazione, ove previsti.

6. Il soggetto non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alle proprie funzioni, al di fuori dei casi consentiti.

7. Il soggetto osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e di trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura che la stessa sia inoltrata al soggetto competente, sulla base delle disposizioni interne.

8. I dati che riguardano i terzi devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. La riservatezza delle informazioni è un bene che i soggetti tutelano, sia direttamente, sia attraverso i propri diretti collaboratori. Nei casi non chiaramente indicati dalla normativa vigente e la cui diffusione possa avere ricadute negative su terzi, i soggetti devono condividere con quest'ultimo le informazioni che devono rimanere riservate.

ARTICOLO 11 - SALUTE E SICUREZZA

1. I soggetti si devono impegnare a garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione.

2. I soggetti devono astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare danno o pregiudicare l'integrità psicofisica degli atleti, ed entro i limiti delle loro proprie aree di competenza e responsabilità, hanno il dovere di assicurare l'incolumità degli atleti. L'attività proposta agli atleti deve essere adeguata all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli esecutori.

3. I soggetti, dopo una malattia o infortunio dell'atleta, non devono in alcun

modo forzarne la partecipazione all'attività agonistica, prima del suo completo recupero psicofisico.

4. I soggetti forniscono le proprie prestazioni nell'ambito delle loro competenze e qualifiche, astenendosi da svolgere attività cui non sono stati previamente formati.

5. I soggetti devono evitare di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le metodologie innovative o sperimentali.

ARTICOLO 12 - LEALTA' SPORTIVA

1. I soggetti devono operare nel pieno rispetto dell'ordinamento sportivo e uniformare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto in ogni modo riferibile alla propria attività e al proprio ruolo.

2. I soggetti devono trasmettere agli atleti i valori come rispetto, lealtà, correttezza, onestà e integrità morale che sono il fondamento stesso dello sport. Chi accetta di svolgere un incarico federale deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti.

3. I soggetti devono mantenere, durante l'attività, una condotta morale consona al ruolo rivestito, proiettando, anche all'esterno, una positiva immagine del proprio status e dei valori etici dello sport da loro rappresentati.

4. I soggetti non devono compiere alcun atto, diretto o indiretto, teso ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una manifestazione o di un test valutativo o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle attività selettive.

5. I soggetti devono conoscere, rispettare e garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative federali, non permettendo comportamenti sleali, né tantomeno premiandoli. Il rispetto delle norme sportive deve essere esteso, sia in allenamento sia nella competizione, anche allo "spirito" delle regole, per sensibilizzare gli atleti ad un comportamento leale e corretto.

ARTICOLO 13 - DIGNITA' E DISCRIMINAZIONE

1. I soggetti devono evitare qualsiasi comportamento che possa essere lesivo

dell'immagine, della reputazione o della dignità personale di terzi o di altri organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Ai fini del rispetto del presente Codice, rientrano tra questa fattispecie anche il rilascio in pubblico di interviste, commenti, opinioni o discorsi, persino sotto forma umoristica, aventi lo stesso risultato lesivo.

2. Ai soggetti è proibito qualsiasi comportamento discriminatorio nei confronti degli atleti in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, all'età, alla condizione psico-fisica-sensoriale, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Ai fini del rispetto del presente Codice, per discriminazione si intende anche il comportamento o l'atteggiamento dei soggetti che facciano sentire un atleta più o meno meritevole di attenzione degli altri o privilegiato, in base al proprio status socioeconomico o ad altre condizioni.

3. Ai soggetti si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, condonare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti e di altri soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

4. Il comportamento dei soggetti deve essere improntato all'osservanza dei principi di civile convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo la salvaguardia dei diritti civili e delle libertà delle persone.

5. I soggetti devono avere comportamenti, atteggiamenti e usare un linguaggio, sia scritto e sia verbale, consoni al proprio ruolo e improntati al dovuto riguardo nei confronti degli altri, evitando qualsiasi forma di comunicazione offensiva.

6. I soggetti non devono rilasciare dichiarazioni, né tenere comportamenti atti ad incitare alla violenza o a rappresentarne apologia. I soggetti devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, dei loro staff tecnici e dirigenziali. Costituisce grave mancanza dei soggetti, ai fini del rispetto del presente Codice, il non adoperarsi fattivamente per evitare la creazione di un ambiente offensivo, intimidatorio, vessatorio o violento in genere.

7. I soggetti non devono rilasciare dichiarazioni che offendano la reputazione del corpo arbitrale o di singoli Ufficiali di Gara, o si esprimano in termini che siano lesivi

dell'immagine del corpo arbitrale o di singoli Ufficiali di Gara, né tantomeno tenere comportamenti, diretti ed indiretti, irriguardosi, offensivi, minacciosi, e/o intimidatori, nei confronti del corpo arbitrale o di singoli Ufficiali di Gara, ovvero atti tendenti a fomentare contro gli Ufficiali di Gara gli atleti di propria competenza.

ARTICOLO 14 – AGGIORNAMENTO

1. I soggetti devono garantire che la propria preparazione sia adatta ai bisogni degli atleti, anche in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo.

2. I soggetti, in funzione alla loro funzione, devono mantenere un ragionevole livello delle proprie conoscenze dello sport, rendendosi disponibile alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo, disposti dalla Federazione, secondo le vigenti disposizioni normative federali.

ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA E SOCIAL MEDIA

1. I soggetti non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (*Baidu Tieba, Facebook, Gab, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, Tumblr, Twitter, Viber, WeChat, Weibo, WhatsApp, Wikia, YouTube, ecc.*), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti nell'esercizio delle loro funzioni e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività federali. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- a) Uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- b) Orientamento sessuale o comportamenti inerenti all'attività sessuale;
- c) Uso di linguaggio sessualmente esplicito;
- d) Immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
- e) Discriminazioni su base etnica o razziale.

3. Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

a) **Trasparente:** tutte le comunicazioni elettroniche tra i soggetti ed atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.

b) **Accessibile:** tutte le comunicazioni elettroniche tra i soggetti e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro soggetto, o un dirigente, o un genitore, dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.

c) **Professionale:** tutte le comunicazioni elettroniche tra un soggetto e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

4. Le comunicazioni via SMS, WhatsApp, o con altra applicazione di messaggistica istantanea, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra i soggetti ed atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività federale.

5. Le comunicazioni via e-mail sono consentite tra i soggetti ed atleti eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro soggetto, o dirigente dell'ASA di appartenenza).

6. I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio non sia più contattato attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

ARTICOLO 16 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE ARBITRALE

1. L'organo federale responsabile della designazione del corpo arbitrale da utilizzare nelle varie competizioni federali introduce, di concerto con il Consiglio Federale, adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo, attraverso l'obbligo di predisporre

adeguati sistemi di rotazione del personale arbitrale, da impiegare nelle varie competizioni, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi federali e le necessarie competenze del personale arbitrale coinvolto.

2. Il Consiglio Federale ha l'obbligo di predisporre misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo al personale arbitrale.

ARTICOLO 17 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESAMINATORI.

1. Gli esaminatori incaricati di condurre e valutare qualsiasi prova d'esame federale, sono preventivamente qualificati e scelti, in riferimento a requisiti stabiliti dalla Federazione, attraverso i singoli specifici regolamenti, sulla base della loro esperienza, dei titoli posseduti e delle conoscenze nei settori di attività o di studio propri dell'attività per le quali i tesserati richiedono la certificazione.

2. I requisiti di qualificazione sono stabiliti nei singoli specifici regolamenti.

3. Gli esaminatori possono essere sia tesserati della Federazione sia collaboratori esterni i quali agiscono in nome e per conto della Federazione medesima.

4. Fermi restando ulteriori vincoli stabiliti nei singoli specifici regolamenti, ogni esaminatore deve sottoscrivere gli impegni:

a) di riservatezza per quanto riguarda i dati, le notizie e le informazioni acquisite durante le attività connesse agli esami;

b) di assenza di conflitto di interessi con le persone da certificare, consistente nell'impossibilità di condurre esami per la certificazione di persone:

i. che hanno frequentato corsi di formazione specifica in cui l'esaminatore ha svolto attività di docenza;

ii. tesserati di ASA con cui siano intercorsi sia rapporti di natura economica nei due anni antecedenti, sia altre condizioni che possano pregiudicare la conduzione dell'esame.

c) di imparzialità, intesa come formulazione di giudizi di valutazione e assunzione di decisioni basati esclusivamente sull'esito delle prove di esame.

5. Nel caso in cui un esaminatore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all'esame già pianificato o ad interromperlo durante la sua esecuzione, la Federazione può incaricare un sostituto ovvero rinviare l'esame senza che il tesserato abbia nulla a che pretendere.

**ARTICOLO 18 – PROVVEDIMENTI IN
MATERIA DI CUMULO DI INCARICHI
DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
SQUADRE NAZIONALI**

1. Il Consiglio Federale dispone adeguate forme interne di controllo specificamente ditette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo, attraverso l'obbligo di predisporre adeguate misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi

nominativi in capo al personale addetto alle squadre nazionali.

**ARTICOLO 19 – ENTRATA IN
VIGORE**

1. Il presente Codice viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.

2. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

FINE
